

Società collegate					Totale Generale	Totale voce di bilancio	Incidenza %
GNL Chile	Enel Rete Gas	CESI	Società minori	Totale			
-	-	-	4	4	4	6.401	0,1%
-	-	-	15	15	15	837	1,8%
1	-	1	32	34	1.268	11.533	11,0%
-	-	-	4	4	4	7.877	0,1%
18	-	-	8	26	152	2.562	5,9%
-	-	-	-	-	2	1.266	0,2%
19	-	12	50	81	3.647	13.004	28,0%
-	-	-	4	4	4	3.640	0,1%
-	-	-	3	3	24	9.834	0,2%
46	33	-	37	116	8.753	77.258	11,3%
-	1	-	9	10	401	3.277	12,2%
91	-	-	21	112	10.266	41.612	24,7%
53	295	17	22	387	2.510	15.551	16,1%
-	-	1	1	2	30	2.837	1,1%
-	-	-	-	-	78	(378)	-20,6%
-	-	-	35	35	35	2.453	1,4%
3	-	-	1	4	4	5.266	0,1%

Nel corso del mese di novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ha approvato una procedura che disciplina l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Enel S.p.A., direttamente ovvero per il tramite di società controllate. Tale procedura (reperibile all'indirizzo http://www.enel.com/it-IT/governance/rules/related_parties/) individua una serie di regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza, sia sostanziale che procedurale, delle operazioni con parti correlate ed è stata adottata in attuazione di quanto disposto dall'art. 2391-bis cod. civ. e dalla disciplina attuativa dettata dalla Consob. Si segnala che nel corso dell'esercizio 2013 non sono state realizzate operazioni con parti correlate per le quali fosse necessario procedere all'inserimento in bilancio dell'informativa richiesta dal Regolamento adottato in materia con Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.

38. Impegni contrattuali e garanzie

Gli impegni contrattuali assunti dal Gruppo Enel e le garanzie prestate a terzi sono di seguito riepilogati.

Milioni di euro

	al 31.12.2013	al 31.12.2012	2013-2012
Garanzie prestate:			
- fidelussioni e garanzie rilasciate a favore di terzi	5.685	5.586	99
Impegni assunti verso fornitori per:			
- acquisti di energia elettrica	42.181	50.634	(8.453)
- acquisti di combustibili	55.789	62.576	(6.787)
- forniture varie	2.176	2.120	56
- appalti	2.001	1.922	79
- altre tipologie	2.696	2.315	381
Totale impegni assunti verso fornitori	104.843	119.567	(14.724)
TOTALE	110.528	125.153	(14.625)

Le garanzie concesse a terzi ammontano a 5.685 milioni di euro, con un incremento rispetto al precedente esercizio di 99 milioni di euro. Tale voce include gli impegni assunti nell'operazione di vendita del patrimonio immobiliare, relativamente alla disciplina che regola la facoltà di recesso dai contratti di locazione e i relativi canoni, per un periodo di sei anni e sei mesi (rinnovabili) a decorrere dal mese di luglio 2004. Tali garanzie pari, al 31 dicembre 2013, a 438 milioni di euro, sono soggette ad adeguamento al ribasso, al trascorrere di ogni anno, per un ammontare prestabilito.

Il *cash flow* previsionale di tali contratti di locazione, incluso il previsto effetto inflattivo, è il seguente:

- > 2014: 46 milioni di euro;
- > 2015: 47 milioni di euro;
- > 2016: 47 milioni di euro;
- > 2017: 48 milioni di euro;
- > 2018: 49 milioni di euro.

Il *cash flow* previsionale dei contratti di *leasing* operativo sottoscritti da Endesa è il seguente:

- > 2014: 50 milioni di euro;
- > 2015-2016: 87 milioni di euro;
- > 2017 e seguenti: 232 milioni di euro.

Gli impegni per energia elettrica ammontano al 31 dicembre 2013 a 42.181 milioni di euro di cui 23.296 milioni di euro relativi al periodo 2014-2018, 8.401 milioni di euro relativi al periodo 2019-2023, 3.651 milioni di euro al periodo 2024-2028 e i rimanenti 6.833 milioni di euro con scadenza successiva. Gli impegni per acquisti di combustibili, determinati in funzione dei parametri contrattuali e dei cambi in essere alla fine dell'esercizio (trattandosi di forniture a prezzi variabili, per lo più espressi in valuta estera), ammontano al 31 dicembre 2013 a 55.789 milioni di euro di cui 33.459 milioni di euro relativi al periodo 2014-2018, 14.467 milioni di euro relativi al periodo 2019-2023, 4.621 milioni di euro al periodo 2024-2028 e i rimanenti 3.242 milioni di euro con scadenza successiva.

39. Passività e attività potenziali

Centrale termoelettrica di Porto Tolle - Inquinamento atmosferico - Procedimento penale a carico di Amministratori e dipendenti di Enel

Con sentenza del 31 marzo 2006, il Tribunale di Adria ha condannato ex Amministratori e dipendenti di Enel per taluni episodi di inquinamento atmosferico riconducibile alle emissioni della centrale termoelettrica di Porto Tolle. La sentenza ha condannato gli imputati in solido con Enel, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore di alcuni soggetti, persone fisiche ed enti. Tale risarcimento è stato riconosciuto in 367.000 euro a favore di alcuni soggetti, per lo più privati (cittadini ed associazioni ambientaliste), mentre la quantificazione del risarcimento a favore degli enti pubblici (Ministero dell'Ambiente, alcuni enti veneti ed emiliani inclusi gli Enti Parco dell'area) è stata rimessa a un successivo giudizio civile, liquidando - a titolo di "provvisoria" - circa 2,5 milioni di euro complessivi.

La sentenza del Tribunale di Adria è stata appellata e, in data 12 marzo 2009, la Corte d'Appello di Venezia ha riformato parzialmente detta sentenza, assolvendo per non aver commesso il fatto gli ex Amministratori ed escludendo il danno ambientale, disponendo la revoca delle somme liquidate a titolo di provvisoria. Avverso detta favorevole sentenza di appello, hanno ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale che le parti civili costituitesi in tale sede. Con sentenza dell'11 gennaio 2011, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza della Corte d'Appello di Venezia e rinviando alla stessa Corte d'Appello in sede civile per le statuizioni in tema di risarcimento del danno e riparto dello stesso tra gli imputati. Si precisa che, in forza di accordo intervenuto nel corso del 2008, Enel ha provveduto al pagamento delle somme liquidate a favore degli enti pubblici veneti. Nel corso del 2011, il Ministero dell'Ambiente, gli enti pubblici emiliani ed i privati già costituiti parte civile nel procedimento penale, hanno richiesto ad Enel SpA ed Enel Produzione, in sede civile, dinanzi alla Corte di Appello di Venezia, il risarcimento del danno conseguente alle emissioni della centrale di Porto Tolle. La richiesta del presunto risarcimento del danno patrimoniale e ambientale da parte del Ministero è di circa 100 milioni di euro, pretesa che Enel contesta. Nel corso del 2013 è stato concluso un accordo - senza alcun riconoscimento di responsabilità di Enel/Enel Produzione, ma con finalità di solidarietà sociale in linea con la politica generale e sostenibilità perseguita dal Gruppo - con gli enti pubblici emiliani, restando costituiti in giudizio il Ministero ed i privati (associazioni ambientaliste e alcuni cittadini residenti). All'udienza dell'8 gennaio 2014 la causa è andata in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.

Nell'agosto 2011, la Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto il rinvio a giudizio di alcuni amministratori, ex amministratori, dirigenti, ex dirigenti e dipendenti di Enel ed Enel Produzione per il reato di omissione dolosa di cautele atte a prevenire disastri, relativo a presunte emissioni provenienti dalla Centrale di Porto Tolle; successivamente, il PM ha contestato anche il reato di disastro doloso. Nel corso del 2012 il GUP di Rovigo, facendo seguito alle richieste della Procura della Repubblica di Rovigo, ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli indagati per entrambi i reati. Nel giudizio sono costituiti parte civile (nei confronti delle sopra citate persone fisiche, senza chiamata di Enel ed Enel Produzione quali responsabili civili) il Ministero Dell'Ambiente, il Ministero della Salute e altri soggetti, fra i quali prevalentemente gli enti locali dell'Emilia Romagna e del Veneto, nonché gli Enti Parchi dell'area per il risarcimento di asseriti danni non quantificati. Nel corso del 2013 si è

proceduto all'ammissione delle prove. Sempre nel 2013, nell'ambito dell'accordo già sopra descritto, la maggior parte degli enti pubblici costituiti nel presente giudizio hanno ritirato la propria costituzione.

All'udienza del 31 marzo 2014, il Tribunale in composizione collegiale ha pronunciato la sentenza, di primo grado, di assoluzione di tutti gli imputati in relazione al reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. Inoltre, ha assolto gli imputati anche per il reato di disastro doloso con l'eccezione dei due ex Amministratori Delegati di Enel SpA (per i quali è stata comunque esclusa l'aggravante prevista quando il disastro effettivamente si verifica). Gli stessi ex Amministratori Delegati sono stati poi condannati al risarcimento del danno da determinarsi in separato giudizio civile con riconoscimento di una provvisoria quantificata complessivamente in 410.000 euro ed al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili rimaste costituite.

Centrale Termoelettrica di Brindisi Sud – Procedimenti penali a carico di dipendenti Enel

In relazione alla centrale termoelettrica di Brindisi Sud, è in corso davanti il Tribunale di Brindisi un procedimento penale nei confronti di alcuni dipendenti di Enel Produzione – citata quale responsabile civile nel corso del 2013 – per i reati di danneggiamento e getto pericoloso di cose riguardo a presunte contaminazioni di polveri di carbone su terreni adiacenti l'area della centrale con riferimento a condotte che si sarebbero verificate dal 1999 al 2011. A fine 2013, l'accusa è stata estesa anche ai due anni successivi al 2011. Nell'ambito di detto procedimento sono state presentate le richieste delle parti civili costituite, tra le quali la Provincia ed il Comune di Brindisi, per il pagamento di una somma complessiva di circa 1,3 miliardi di euro. Il dibattimento è iniziato e sono in corso le udienze per l'esame dei testi.

Sono inoltre in corso processi penali presso i Tribunali di Reggio Calabria e Vibo Valentia nei confronti di alcuni dipendenti di Enel Produzione per il reato di illecito smaltimento dei rifiuti a seguito di presunte violazioni in merito allo smaltimento dei rifiuti della centrale termoelettrica di Brindisi. Enel Produzione non è stata citata quale responsabile civile.

Contenziosi seriali

Si segnalano i seguenti contenziosi seriali:

Contenzioso stragiudiziale e giudiziale connesso al *black-out* del 28 settembre 2003

A seguito del noto *black-out* del 28 settembre 2003, sono state presentate, nei confronti di Enel Distribuzione, numerose richieste stragiudiziali e giudiziali di indennizzi automatici e di risarcimento di danni. Tali richieste hanno dato luogo a un significativo contenzioso dinanzi ai Giudici di Pace, concentrato essenzialmente nelle Regioni Campania, Calabria e Basilicata, per un totale di circa 120.000 giudizi, i cui oneri si ritiene possano essere parzialmente recuperati attraverso le vigenti coperture assicurative. La maggior parte dei giudizi si sono conclusi in primo grado con sentenze a favore dei ricorrenti, mentre i giudici di appello hanno quasi tutti deciso a favore di Enel Distribuzione. Anche la Corte di Cassazione si è sempre pronunciata a favore di Enel Distribuzione. Al 31 dicembre 2013 i giudizi pendenti risultano essere circa 28.000 per effetto di ulteriori pronunce di appello depositate nonché delle rinunce alle azioni da parte degli attori e/o riunioni di procedimenti. Inoltre, visti i riferiti orientamenti favorevoli ad Enel sia dei giudici di appello che della Cassazione, il flusso di nuove azioni è cessato. A partire dal 2012, sono state avviate

diverse azioni di recupero e concluse transazioni, finalizzate alla restituzione di quanto corrisposto da Enel in esecuzione delle pronunce di primo grado.

Nel maggio 2008, Enel ha convenuto in giudizio la Compagnia assicuratrice (Cattolica) al fine di accertare il diritto ad ottenere il rimborso di quanto pagato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli. Nel giudizio sono stati coinvolti i retrocessionari che avevano contestato la pretesa di Enel. Con sentenza del 21 ottobre 2013, il Tribunale di Roma ha accolto le richieste di Enel, dichiarando l'operatività della copertura assicurativa e disponendo l'obbligo di Cattolica, e conseguentemente dei retrocessionari, a tenere indenne Enel rispetto a quanto pagato o da pagarsi ad utenti e loro avvocati, nonché, nei limiti del massimale di polizza, alle spese legali di difesa.

Contenzioso in tema di modalità gratuite di pagamento della bolletta

Con sentenza n. 2507/2010, il 3 maggio 2010 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello dell'AEEG avverso la sentenza n. 321/08 del 13 febbraio 2008 con cui il TAR Lombardia aveva annullato la delibera n. 66/07. Con quest'ultimo provvedimento, l'AEEG aveva irrogato a Enel Distribuzione una sanzione amministrativa pari a 11,7 milioni di euro per non aver ottemperato a quanto previsto nella delibera n. 55/00 in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione. Enel Distribuzione ha presentato ricorso per ottenere la revocazione del suddetto provvedimento innanzi al Consiglio di Stato, che si è pronunciato con sentenza di rigetto in data 24 febbraio 2011.

È ancora pendente invece il ricorso proposto in data 29 ottobre 2010 dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo al fine di ottenere la condanna nei confronti dello Stato Italiano ad un risarcimento commisurato all'importo versato con la sanzione pagata. Con la citata sentenza, infatti, il Consiglio di Stato, a giudizio di Enel, ha dato un'interpretazione del principio giuridico di legalità che si pone in contrasto con quanto solitamente affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea.

A partire dalla fine del 2006 sono stati notificati ad Enel numerosi atti di citazione da parte dei clienti, soprattutto di Campania e Calabria (con il supporto di alcune associazioni di consumatori), che lamentavano la violazione di alcune Delibere AEEG (200/1999, 55/2000 e 66/2007) in relazione all'obbligo di adottare almeno una modalità gratuita di pagamento delle bollette e di evidenziarla nei documenti di fatturazione. Nei giudizi civili, i clienti hanno richiesto la restituzione di quanto pagato per spese postali e spesso anche il riconoscimento del maggior danno.

Al 31 dicembre 2013, i giudizi pendenti sono circa 47.900, ma il fenomeno sta registrando un progressivo decremento nella notifica di nuovi atti di citazione, in particolare a seguito dell'orientamento della Cassazione che nel 2011, negando che la norma contestata della delibera AEEG 200/1999 potesse avere efficacia integrativa dei contratti di somministrazione in essere, ha stabilito l'infondatezza dell'azione per inadempimento contrattuale esercitata dai clienti, perché basata su una clausola inesistente.

Contenzioso BEG

A seguito di un procedimento arbitrale avviato da BEG SpA in Italia, Enelpower ha ottenuto nel 2002 un lodo favorevole, confermato nel 2010 da una pronuncia della Corte di Cassazione, con cui è stata integralmente rigettata la domanda circa il presunto inadempimento di Enelpower ad un accordo per la costruzione di una centrale idroelettrica in Albania.

Successivamente BEG, attraverso la propria controllata Albania BEG Ambient Shpk, ha avviato in Albania un giudizio contro Enelpower ed Enel SpA, in relazione alla medesima

questione, ottenendo una decisione, confermata dalla Cassazione albanese, che condanna Enelpower ed Enel al risarcimento di un danno extracontrattuale di circa 25 milioni di euro per il 2004 e di un ulteriore danno, non quantificato, per gli anni successivi. Albania BEG Ambient Shpk, in virtù di tale decisione, ha chiesto il pagamento di oltre 430 milioni di euro.

Avendo la Corte di Cassazione albanese confermato la pronuncia di primo grado, Enelpower SpA ed Enel SpA hanno presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazione del diritto all'equo processo e del principio di legalità, con richiesta di condanna della Repubblica di Albania alla riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Tale procedimento è attualmente pendente.

Inoltre, nel febbraio 2012 Albania BEG Ambient Shpk ha convenuto Enel SpA ed Enelpower SpA davanti al Tribunal de Grande Instance di Parigi per ottenere il riconoscimento in Francia della sentenza albanese. Enel SpA ed Enelpower SpA si sono costituite in giudizio contestando tale iniziativa. Il procedimento è ancora in corso di svolgimento.

Successivamente, sempre su iniziativa di Albania BEG Ambient Shpk, sono stati notificati a Enel France alcuni provvedimenti "Saise Conservatoire de Crèances" (sequestro conservativo presso terzi) di eventuali crediti vantati da Enel SpA nei confronti di Enel France e a J.P. Morgan Bank Luxembourg SA analoga misura conservativa sempre per eventuali crediti vantati da Enel SpA

Successivamente Albania BEG Ambient Shpk ha convenuto Enel SpA ed Enelpower SpA dinanzi al tribunale dello stato di New York per ottenere il riconoscimento nello stato di New York della sentenza albanese. Nelle more della prima udienza il giudice ha emesso nei confronti delle due società un ordine di astensione dal compiere atti di disposizione dei beni dalle stesse posseduti nei limiti dell'importo di USD 597.493.543.

Enel SpA ed Enelpower SpA si costituiranno in giudizio contestando sotto ogni profilo la fondatezza delle domande avversarie e attivando ogni iniziativa a tutela dei propri interessi. Infine, prosegue l'ulteriore giudizio intrapreso da Enel SpA ed Enelpower SpA dinanzi al Tribunale di Roma teso ad ottenere l'accertamento della responsabilità di BEG SpA per avere aggirato la pronuncia del lodo reso in Italia a favore di Enelpower SpA mediante le iniziative assunte dalla controllata Albania BEG Ambient Shpk in Albania. Con tale azione, Enelpower SpA ed Enel SpA chiedono la condanna di BEG SpA a risarcire il danno subito in misura pari alla somma che Enel SpA ed Enelpower SpA potrebbero essere tenute a corrispondere ad Albania BEG Ambient Shpk in caso di esecuzione della sentenza albanese. La prossima udienza si terrà il 12 marzo 2015.

Violazioni del D. Lgs. n. 231/2001

Pendono i seguenti quattro giudizi per ipotesi di violazioni del D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui tre a carico di Enel Produzione e uno di Enel Distribuzione, per omissione di cautele antinfortunistiche:

- > per un infortunio mortale di un dipendente di un'impresa appaltatrice occorso nella centrale Enel Federico II di Brindisi nel 2008, è stata contestata ad Enel Produzione la responsabilità amministrativa in relazione al delitto di omicidio colposo;
- > per un infortunio occorso al dipendente di una ditta appaltatrice verificatosi nella centrale Enel Federico II di Brindisi nel 2009, è stata contestata ad Enel Produzione la responsabilità amministrativa in relazione al delitto di lesioni colposo;*
- > per un infortunio mortale occorso al dipendente di una ditta appaltatrice verificatosi nella centrale Enel di Termini Imerese nel 2008, Enel Produzione è stata rinviata a

giudizio per rispondere di responsabilità amministrativa in relazione all'ipotesi di delitto di omicidio colposo;

- > per un infortunio mortale di un dipendente di un'impresa appaltatrice occorso a Palermo nel 2008, è stata contestata ad Enel Distribuzione la responsabilità amministrativa in relazione al delitto di omicidio colposo.

I sopra elencati procedimenti sono ancora in fase dibattimentale.

Contenzioso Josel - Spagna

Nel marzo del 2009 la società Josel SL ha proposto un giudizio contro Endesa Distribución Eléctrica SL per la risoluzione del contratto di vendita di determinati immobili a causa della modificazione di qualificazione urbanistica degli stessi. Con tale domanda è stata richiesta la restituzione di oltre 85 milioni di euro più interessi. Endesa Distribución Eléctrica SL si è opposta alla richiesta di risoluzione del contratto presentata dalla Josel SL. Il 9 maggio 2011 è stata emessa sentenza di accoglimento della domanda in cui si stabilisce la risoluzione del contratto e l'obbligo di Endesa di restituire il prezzo di vendita oltre interessi e spese. Endesa ha proposto appello avverso tale provvedimento ed in data 13 febbraio 2012 l'Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha annullato la sentenza di primo grado. Questa pronuncia è stata impugnata in data 19 marzo 2012 da Josel davanti al Tribunal Supremo. Endesa Distribución Eléctrica SL si è opposta al ricorso, con memoria del 14 dicembre 2012.

Contenzioso Basilus (già Meridional) - Brasile

La società di costruzioni brasiliana Basilus S/A Serviço, Empreendimento y Participações (già Meridional) era titolare di un contratto per opere civili con la società brasiliana CELF (posseduta dallo Stato di Rio de Janeiro), che ha risolto tale accordo. Nell'ambito del processo di privatizzazione CELF ha trasferito i propri asset ad Ampla Energia e Serviços SA (Ampla). Basilus ha poi intrapreso nel 1998 una azione legale nei confronti di Ampla, sostenendo che il trasferimento degli asset era stato realizzato in violazione e frode dei propri diritti.

Nel marzo 2009 il tribunale brasiliano ha accolto tale domanda e Ampla e lo Stato di Rio de Janeiro hanno presentato i rispettivi ricorsi, accolti dal Tribunal de Justicia Estadual nel dicembre 2009. A fronte di tale pronuncia, Basilus ha presentato un ulteriore ricorso (cd. "Mandado de Seguranca") nel giugno 2011, poi rigettato. Successivamente Basilus ha presentato diversi ricorsi, alcuni dei quali ancora pendenti dinnanzi al Tribunal Superior de Justicia di Brasilia.

Il valore del giudizio ammonta a R\$1.052 milioni (circa 322 milioni di euro).

Contenzioso Cien - Brasile

Nel 1998 la società brasiliana CIEN ha sottoscritto con Tractebel un contratto per la messa a disposizione e fornitura di energia elettrica proveniente dall'Argentina attraverso la linea di interconnessione Argentina-Brasile di cui è proprietaria. A causa della regolamentazione argentina, emanata quale conseguenza della crisi economica del 2002, CIEN si è trovata impossibilitata a mettere a disposizione l'energia a Tractebel. Nell'ottobre 2009, Tractebel ha presentato una domanda giudiziale contro CIEN, quest'ultima ha provveduto a presentare le proprie difese. CIEN ha contestato la pretesa invocando il caso di forza maggiore derivata dalla crisi argentina come argomento principale della sua difesa. Nell'ambito del contenzioso Tractebel ha manifestato l'intenzione di acquisire il 30% della linea di interconnessione interessata. E' in corso di avvio la fase istruttoria. Il valore stimato

del contenzioso è di circa 118 milioni di real brasiliani (circa 36 milioni di euro), oltre ai danni da quantificare.

Per analoghe ragioni anche la società Furnas nel maggio 2010 ha presentato una domanda giudiziale per la mancata consegna di energia elettrica da parte di CIEN chiedendo la corresponsione di circa 520 milioni di real brasiliani (circa 160 milioni di euro), oltre ai danni da quantificare.

Anche Furnas, nel dichiarare l'inadempimento di CIEN, pretende di acquisire la proprietà di una parte (in tal caso il 70%) della linea di interconnessione.

Le ragioni di CIEN sono analoghe a quelle del precedente caso e, conclusasi la fase probatoria, si è in attesa della sentenza di primo grado.

Arbitrato Bocamina II- Cile

E' in corso un contenzioso legato al contratto per la costruzione della seconda unità nell'impianto termoelettrico di Bocamina (cd. "Bocamina II") stipulato nel 2007 da Endesa Chile con un Consorzio formato da Ingeniería y Construcción Tecnimont Chile Compañía Limitada, Tecnimont SpA, Tecnimont do Brasil Construcao e Administracao de Projetos Ltda. (insieme Tecnimont), Slovenske Energeticke Strojarnje a.s. e Ingeniería y Construcción SES Chile Limitada (insieme SES). In data 16 ottobre 2012, a seguito di significative violazioni degli obblighi contrattuali da parte del Consorzio (tra cui il mancato rispetto del termine per la conclusione dei lavori), Endesa Chile ha proceduto all'escussione delle garanzie rilasciate in suo favore. Tuttavia, le garanzie di SES non sono state ancora incassate in attesa della risoluzione di alcuni procedimenti cautelari avviati da quest'ultima società in Slovacchia. Successivamente, in data 17 ottobre 2012 Endesa Chile ha presentato richiesta di arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, fondata sui citati inadempimenti del Consorzio chiedendo un risarcimento di danni (in una fase successiva del processo quantificati in circa 373 milioni di dollari statunitensi- pari a circa 270 milioni di euro-).

Nell'ambito del procedimento arbitrale in corso il Consorzio ha presentato una domanda riconvenzionale nei confronti di Endesa Chile per un ammontare di circa 1.300 milioni di dollari statunitensi - pari a circa 940 milioni di euro - (la gran parte dei quali correlati all'asserito danno all'immagine sofferto da Tecnimont a seguito dell'escussione delle garanzie bancarie da parte di Endesa Chile). Tale procedimento, nel mese di aprile 2013, è stato consolidato - d'intesa tra le parti - con altro procedimento arbitrale avviato da SES nei confronti di Endesa Chile sempre innanzi alla Camera di Commercio di Parigi. Il procedimento è in corso, nel dicembre 2013 le parti hanno depositato le prime rispettive memorie.

Centrale Bocamina - Cile

In relazione alla centrale di Bocamina, sono sorte alcune tematiche di natura ambientale. In particolare, nel mese di agosto 2013, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ha comunicato a Endesa Chile l'apertura di un procedimento sanzionatorio per una serie di presunte infrazioni in materia ambientale. Endesa Chile ha presentato, nel dicembre 2013, le proprie difese e si è in attesa della decisione della SMA. Inoltre, vari oppositori alla Centrale (es. pescatori) hanno presentato 3 "Recursos de Protección" contro il funzionamento della Centrale. Nell'ambito del secondo di tali ricorsi, nel mese di dicembre 2013 la Corte Suprema, revocando la precedente decisione della Corte d'Appello, ha concesso la misura cautelare richiesta dagli istanti, ordinando di fermare il Gruppo II della

Centrale di Bocamina, il quale si trova, pertanto, attualmente fermo in attesa della decisione sul ricorso.

Arbitrato Electrica – Romania

In data 11 giugno 2007 Enel S.p.A. ha stipulato con SC Electrica SA un Privatization Agreement della Electrica Muntenia Sud (EMS), avente ad oggetto la cessione ad Enel del 67,5% del capitale della società romena. Conformemente alle previsioni in tema di unbundling, a settembre 2008, le attività di distribuzione e quella di vendita dell'energia vengono rispettivamente sono state attribuite a due nuove società, Enel Distributie Muntenia (già EMS) ed Enel Energie Muntenia (EEM). A dicembre 2009, Enel ha ceduto l'intero capitale delle due società ad Enel Investment Holding BV (EIH).

In data 5 luglio 2013 Electrica ha notificato ad Enel, Enel Investment Holding, EMS e EEM (limitatamente ad alcune pretese) una domanda arbitrale presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi con una richiesta di danni per asserite violazioni del Privatization Agreement.

Viene, in particolare, richiesto il pagamento di penali per circa 800 milioni di euro, oltre interessi ed ulteriori danni da quantificare.

Il procedimento è in corso.

Arbitrato LaGeo

Nell'ottobre del 2008, Enel Produzione (alla quale Enel Green Power è succeduta per effetto dell'atto di scissione del 2008) ha promosso un procedimento arbitrale presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, contro Comisiòn Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa ("CEL"), interamente controllata dalla Repubblica di El Salvador, e Inversiones Energéticas S.A. de C.V. ("INE"), interamente controllata da CEL, per far valere il loro inadempimento di talune disposizioni contenute nel patto parasociale stipulato tra Enel Produzione e INE il 4 giugno 2002, avente ad oggetto la gestione della società di scopo salvadoregna LaGeo. Tale patto parasociale prevedeva da un lato il diritto di Enel Produzione di finanziare gli investimenti di LaGeo per la realizzazione di centrali geotermiche in El Salvador, imputando ad aumento di capitale i pagamenti effettuati, dall'altro il dovere di LaGeo di distribuire interamente gli utili della società.

Dopo una prima fase, il socio INE si è rifiutato di dare esecuzione al patto parasociale, non permettendo ad Enel Produzione (e quindi ad Enel Green Power) di finanziare gli investimenti deliberati e conseguentemente di sottoscrivere eventuali aumenti di capitale.

Enel Produzione ha dunque chiesto al collegio arbitrale di condannare INE e CEL (i) all'esecuzione degli obblighi previsti dal patto nonché al risarcimento di danni per USD 30 milioni, oltre a interessi, tasse e spese legali o, in alternativa, (ii) al risarcimento di danni quantificati complessivamente in USD 264,2 milioni, oltre ad interessi, tasse e spese legali. Costituendosi, INE ha richiesto l'estromissione di CEL e ha presentato una domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni asseritamente provocati dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte di Enel Green Power.

Il collegio arbitrale, con decisione del luglio 2011, nell'accogliere integralmente le pretese di Enel Green Power e nel respingere quelle risarcitorie avanzate da INE, ha riconosciuto:

- il diritto di EGP a partecipare ad un aumento di capitale della società sottoscrivendo circa 9 milioni di azioni per un controvalore di circa USD 127 milioni;
- il dovere di LaGeo di distribuire gli utili realizzati nel 2008 e 2009.

Il lodo è stato successivamente confermato dalla Corte d'Appello di Parigi (sentenza dell'8 gennaio 2013) Pende ancora il giudizio proposto da INE davanti alla Corte di Cassazione. Nel mese di luglio 2013 il Parlamento Salvadoregno ha approvato una legge che ha stabilito l'uscita del Paese dalla Convenzione di Washington del 1965, che prevede per gli investitori stranieri la possibilità di agire contro lo Stato davanti all'International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID). EGP, prima che l'abrogazione divenisse efficace, ha iniziato un giudizio dinanzi la ICSID al fine di tutelare il propri diritti contro le interferenze che il Governo Salvadoregno sta ponendo in essere nei rapporti che intercorrono tra EGP e CEL.

Nel mese di novembre 2013, il Procuratore della Repubblica di El Salvador ha depositato i risultati di un'inchiesta sull'acquisizione di LaGeo da parte del Gruppo Enel nel 2002.

L'istruttoria si è chiusa ed Enel Green Power El Salvador è stata convocata come responsabile civile ad un'udienza istruttoria per peculato nei confronti di numerosi funzionari pubblici, due ex dipendenti di Enel Green Power e l'avvocato che seguì per EGP l'operazione di costituzione e vendita di quote de LaGeo.

La ricostruzione dei fatti dedotta dalla Procura della Repubblica è sostanzialmente coincidente con quella già operata da INE in sede arbitrale e lì riconosciuta infondata.

Il giudice istruttore, a chiusura della prima fase, non ha ritenuto i fatti dedotti certi o gravi e, pertanto, ha rigettato la richiesta di misure cautelari del Procuratore della Repubblica.

Contenzioso Energia XXI Energias Renovaveis e Consultoria Limitada contro Enel Green Power España

Nel 1999 ENERGIA XXI ha instaurato un procedimento arbitrale contro MADE (oggi Enel Green Power Espana, "EGPE") per asseriti danni subiti a seguito della risoluzione anticipata di un contratto di agenzia per la vendita di aerogeneratori e impianti eolici in Portogallo e Brasile. Il 21 novembre 2000 il collegio arbitrale ha stabilito che la risoluzione anticipata da parte di MADE è illegittima e pertanto ha ordinato a quest'ultima di pagare i seguenti importi: (i) spese legali, (ii) la parte fissa del corrispettivo mensile per il periodo ricompreso tra la data del 21 luglio 1999 (data di risoluzione del contratto) ed il 9 ottobre 2000 (data di scadenza del contratto), pari a circa 50.000 Euro, (iii) il lucro cessante da determinarsi con riferimento alla mancata conclusione di contratti per almeno 15 MW di capacità.

A seguito del lodo arbitrale sono iniziati due diversi giudizi civili:

- > Il primo ricorso è stato presentato presso il Tribunal Judicial de Primera Instancia da MADE con cui chiede l'annullamento del lodo. Attualmente è pendente il primo grado di giudizio a seguito del rinvio della Corte di Appello (successivamente confermato dalla Corte di Cassazione in data 26 settembre 2013) che ha accolto il ricorso di EGPE sull'ammissione delle istanze istruttorie.
- > Il secondo ricorso è stato presentato il 9 maggio 2006 dinanzi al Tribunale Civile di Lisbona da ENERGIA XXI con cui si chiede la condanna di EGPE al pagamento di quanto disposto dal lodo arbitrale (l'attuale valutazione dei danni stabiliti dal lodo del 2000 è quantificata da ENERGIA XXI in 546 milioni di euro). EGPE considera la causa infondata. Su istanza di EGPE il giudice ha sinora sospeso il presente giudizio in attesa di definizione del primo giudizio.

Contenziosi fiscali in Brasile

- > Nel 1998, Ampla Energia e Serviços S.A. finanziò l'acquisizione di Coelce mediante l'emissione di bond per 350 milioni di dollari (c.d. "Fixed Rate Notes" – FRN) sottoscritti da una propria filiale panamense, costituita al fine di raccogliere finanziamenti

all'estero. In virtù di un regime speciale allora vigente, subordinato al mantenimento del prestito obbligazionario fino al 2008, gli interessi corrisposti da Ampla alla propria controllata fruivano di un regime di esenzione da ritenuta in Brasile.

Tuttavia, la crisi finanziaria del 1998 costrinse la filiale panamense a rifinanziarsi dalla propria controllante brasiliana, che a tal fine chiese appositi prestiti dalle banche locali. L'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che tale ultimo finanziamento equivalesse ad un'estinzione anticipata del prestito obbligazionario originario con conseguente perdita del diritto all'applicazione del predetto regime di esenzione.

Nel dicembre 2005, Ampla Energía e Serviços S.A. ha effettuato una scissione a favore di Ampla Investimentos e Serviços S.A. che ha comportato il trasferimento del residuo debito FRN e dei diritti e delle obbligazioni ad esso riferiti.

In data 6 novembre 2012, la "Camara Superior de Recursos Fiscales" (ultimo grado del giudizio amministrativo) ha emesso una decisione sfavorevole per Ampla rispetto alla quale la Società ha prontamente presentato al medesimo Organismo una richiesta di chiarimento. In data 15 ottobre 2013, è stato notificato ad Ampla il rifiuto della richiesta di chiarimento ("*Embargo de Declaración*") e, pertanto, è stata confermata la precedente decisione sfavorevole. La società ha presentato una garanzia del debito e intende proseguire il contenzioso dinanzi al Giudice Ordinario ("*tribunal de justicia*"). Il valore complessivo della causa al 31 dicembre 2013 è di circa 260 milioni di euro.

- > Nel 2002, lo Stato del Rio de Janeiro ha modificato i termini per il versamento dell'ICMS (*Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços*) da parte dei sostituti di imposta (giorno 10, 20 e 30 di ogni mese - "*Ley Benedicta*"). A causa di problemi di liquidità, Ampla Energía e Serviços S.A. - da settembre 2002 a febbraio 2005 - ha continuato a pagare l'ICMS in conformità al precedente regime (ovvero il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento). Nonostante il raggiungimento di un accordo informale, l'Amministrazione Finanziaria brasiliana ha emesso un *acta* per il ritardato pagamento dell'ICMS ("*multa de demora*"). Ampla ha presentato ricorso (ultimo grado del giudizio amministrativo) evidenziando che le sanzioni comminate non sarebbero dovute per effetto dell'applicazione di alcune leggi di amnistia emanate tra il 2004 e il 2006. Nel caso di esito negativo, la Società proseguirà il contenzioso dinanzi al Giudice Ordinario.

Ancorché l'esito dell'ultimo grado amministrativo di giudizio non sia ancora noto, a seguito dell'iscrizione nel Registro Pubblico dello Stato di Rio de Janeiro dell'importo richiesto, Ampla ha dovuto presentare una garanzia.

Il valore complessivo della causa al 31 dicembre 2013 è di circa 71 milioni di euro.

40. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Emissione di strumenti finanziari ibridi

In data 10 gennaio 2014, è stata lanciata sul mercato internazionale un'emissione *multi-tranche* di prestiti obbligazionari non convertibili destinati a investitori istituzionali, sotto forma di titoli subordinati ibridi aventi una durata media di circa 61 anni, denominati in euro e in sterline inglesi per un controvalore complessivo pari a circa 1,6 miliardi di euro. L'emissione è effettuata in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Enel, in data 7 maggio 2013.

Tale emissione si colloca nell'ambito delle azioni di rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo Enel contemplate nel piano industriale presentato alla comunità finanziaria in data 13 marzo 2013.

L'operazione è strutturata nelle seguenti *due tranches*:

- > 1.000 milioni di euro con scadenza 15 gennaio 2075, emessi a un prezzo di 99,368, con cedola fissa annuale del 5% fino alla prima data di rimborso anticipato prevista il 15 gennaio 2020. A partire da tale data e fino alla data di scadenza, il tasso applicato sarà pari allo Euro Swap Rate a 5 anni incrementato di un margine di 364,8 punti base e di un successivo aumento del tasso di interesse di 25 punti base a partire dal 15 gennaio 2025 e di ulteriori 75 punti base a partire dal 15 gennaio 2040;
- > 500 milioni di sterline inglesi con scadenza 15 settembre 2076, emesse a un prezzo di 99,317, con cedola fissa annuale del 6,625% (oggetto di uno *swap* in euro a un tasso di circa il 5,60%) fino alla prima data di rimborso anticipato prevista il 15 settembre 2021. A partire da tale data e fino alla data di scadenza, il tasso applicato sarà pari al GBP Swap Rate a 5 anni incrementato di un margine di 408,9 punti base e di un successivo aumento del tasso di interesse di 25 punti base a partire dal 15 settembre 2026 e di ulteriori 75 punti base a partire dal 15 settembre 2041.

L'operazione è stata guidata da un sindacato di banche composto, per la *tranche* in euro, da Banca Imi, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas, Crédit Agricole-CIB, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit Bank, e, per la *tranche* in sterline da Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan, The Royal Bank of Scotland, Santander Global Banking & Markets, UBS Investment Bank.

Accordo per lo sviluppo di geotermia e smart grid in Messico

In data 13 gennaio 2014, Enel ha siglato un accordo con l'Instituto de Investigaciones Eléctricas, l'ente messicano di ricerca per il settore elettrico, finalizzato alla cooperazione nell'ambito della generazione geotermica e delle smart grids. Con questo accordo le due parti collaboreranno per lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori delle smart grids e della generazione geotermica attraverso la realizzazione di progetti pilota, programmi di formazione e trasferimento di tecnologia nelle rispettive aree di interesse. L'obiettivo del governo messicano è quello di realizzare progetti per lo sviluppo delle smart grid nel paese, migliorando l'efficienza e la qualità del servizio. A ciò si aggiunge la diversificazione delle fonti di generazione come fattore chiave per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento attraverso l'aumento del contributo delle rinnovabili al mix energetico del Paese.

Acquisto di un'ulteriore 15,13% delle azioni di Coelce

Nell'ottica del piano di riorganizzazione delle partecipazioni in America Latina conseguente all'aumento di capitale di Enersis effettuato nel corso del 2013, in data 14 gennaio 2014, Enersis, la controllata cilena del Gruppo Enel, ha lanciato una Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) non ostile per circa il 42% di Companhia Energética do Ceará (Coelce) operante nel settore della distribuzione elettrica in Brasile, di cui già possiede indirettamente circa il 58%. A conclusione del periodo di offerta, in data 17 febbraio 2014, Enersis ha acquistato nella Borsa brasiliana Bovespa, il 15,13% del capitale della società, con un esborso pari a circa 242 milioni di dollari (176 milioni di euro). Solo per la categoria di azioni ordinarie, in conformità alla legislazione brasiliana, l'offerta resterà aperta per ulteriori 90 giorni, al fine

di consentire agli azionisti che non si erano espressi nei precedenti 33 giorni, il tempo necessario per decidere.

Aggiustamento prezzo sulla cessione di Artic Russia

In data 15 gennaio 2014, ENI ha annunciato al mercato la cessione alla società russa Yamal Development della quota del 60% di Artic Russia detenuta da ENI International. Tenuto conto degli accordi stipulati da Itera ed il Gruppo Enel prima del completamento della vendita della sua quota del 40% in Artic Russia, il Gruppo ha inviato alla stessa Itera la richiesta di un adeguamento del prezzo di acquisto di Artic Russia per circa 112 milioni di dollari statunitensi.

41. Piani di incentivazione a base azionaria

Dal 2000 al 2008 sono stati attuati con cadenza annuale in ambito aziendale piani a base azionaria (ossia, piani di *stock option* e piani di *restricted share units*) intesi a dotare il Gruppo Enel – in linea con la prassi internazionale e delle maggiori società italiane quotate in Borsa – di uno strumento di incentivazione e di fidelizzazione del *management*, in grado a sua volta di sviluppare per le risorse chiave il senso di appartenenza all'Azienda e di assicurarne nel tempo una costante tensione alla creazione di valore, determinando in tal modo una convergenza tra gli interessi degli azionisti e quelli del *management*.

Vengono quindi di seguito fornite indicazioni sui piani di incentivazione a base azionaria adottati da Enel e ancora in essere nel corso dell'esercizio 2013.

Piano di *stock option* 2008

Il Piano 2008 prevede l'assegnazione ai dirigenti individuati dal Consiglio di Amministrazione di opzioni personali e intrasferibili *inter vivos* relative alla sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni ordinarie Enel di nuova emissione. Le principali caratteristiche del Piano 2008 sono di seguito evidenziate.

Destinatari

Per quanto riguarda i destinatari del Piano – tra cui figura anche l'Amministratore Delegato di Enel, nella qualità di Direttore Generale – tale strumento è rivolto esclusivamente a un ristretto novero di posizioni dirigenziali, coincidenti con la prima linea di riporto del Vertice aziendale. Da tale piano è stato escluso il direttore della Divisione Infrastrutture e Reti, al quale sono stati assegnati altri strumenti di incentivazione caratterizzati da obiettivi specifici attinenti alla relativa area di *business*. Tale esclusione trova fondamento nell'obbligo in capo a Enel – connesso alla piena liberalizzazione del settore elettrico intervenuta a decorrere dal 1° luglio 2007 – di porre in essere un *unbundling* amministrativo e contabile, tale da separare le attività facenti capo alla Divisione Infrastrutture e Reti dalle attività delle altre aree di *business* del Gruppo. I destinatari sono stati suddivisi in due differenti fasce (nella prima delle quali rientra il solo Amministratore Delegato di Enel, nella qualità di Direttore Generale) e il quantitativo base di opzioni assegnate a ciascuno di essi è stato individuato in funzione della retribuzione annua lorda dei diversi destinatari e del rilievo strategico della posizione da ciascuno di essi ricoperta, nonché del prezzo registrato dal titolo Enel al momento iniziale dell'intero periodo coperto dal Piano (vale a dire al 2 gennaio 2008).

Condizioni di esercizio

Il diritto alla sottoscrizione delle azioni risulta subordinato alla permanenza dei dirigenti interessati nell'ambito delle società del Gruppo, con talune eccezioni (quali, ad esempio, la risoluzione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza o per invalidità permanente, l'uscita dal Gruppo della società con cui è in essere il rapporto di lavoro, nonché la successione *mortis causa*) specificamente disciplinate nell'apposito regolamento del Piano.

L'esercizio delle opzioni è subordinato al raggiungimento di due obiettivi di carattere gestionale, calcolati entrambi su base consolidata triennale: (i) l' "earning per share" (EPS, rappresentato dalla ripartizione del risultato netto del Gruppo sul numero di azioni Enel in circolazione) relativo al triennio 2008-2010, calcolato in base agli importi indicati nei *budget* degli anni di riferimento, e (ii) il "return on average capital employed" (ROACE, rappresentato dal rapporto tra il risultato operativo e il capitale investito netto medio) relativo al triennio 2008-2010, anch'esso calcolato in base agli importi indicati nei *budget* degli anni di riferimento. In funzione del livello di raggiungimento di tali obiettivi, la determinazione del quantitativo di opzioni effettivamente esercitabili da parte di ciascun destinatario avviene sulla base di una scala di *performance* fissata dal Consiglio di Amministrazione di Enel e può variare, in aumento o in diminuzione rispetto al quantitativo base di opzioni assegnate, di una percentuale ricompresa tra 0% e 120%.

Modalità di esercizio

Una volta verificato il livello di raggiungimento degli indicati obiettivi di carattere gestionale, le opzioni assegnate possono essere esercitate a decorrere dal terzo anno successivo a quello di assegnazione e fino al sesto anno successivo a quello di assegnazione, in qualsiasi momento, fatti salvi due *blocking period* annuali della durata indicativa di un mese ciascuno (individuati a ridosso dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione).

Strike price

Lo *strike price* è stato originariamente fissato nella misura di euro 8,075, pari al prezzo di riferimento dell'azione Enel rilevato dal sistema telematico della Borsa Italiana in data 2 gennaio 2008. Il prezzo di sottoscrizione è stato successivamente rideterminato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 luglio 2009 nella misura di euro 7,118, per tenere conto della conclusione nello stesso mese di luglio 2009 dell'operazione di aumento di capitale effettuata da Enel e dei riflessi che dalla stessa sono derivati sull'andamento in borsa del titolo Enel.

La sottoscrizione delle azioni risulta a totale carico dei destinatari, non prevedendo il Piano alcuna agevolazione a tale riguardo.

Azioni a servizio del Piano

Nel giugno 2008 l'Assemblea straordinaria di Enel ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega quinquennale ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un massimo di 9.623.735 euro. Il Consiglio di Amministrazione ha soprasseduto dal dare attuazione a tale delega, alla luce dell'andamento del titolo Enel in borsa.

Sviluppo del Piano di stock option 2008

Dalle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione circa la realizzazione delle condizioni di esercizio, si è accertato che nel corso del triennio 2008-2010 sia l'EPS sia il

ROACE si sono posizionati a un livello superiore rispetto a quello indicato nei *budget* degli anni di riferimento, facendo divenire in tal modo esercitabile un numero di opzioni pari al 120% di quelle originariamente assegnate ai destinatari, in applicazione dell'apposita scala di *performance* fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dello sviluppo del Piano di *stock option* 2008:

Totale opzioni assegnate	Numero destinatari	Strike price	Verifica condizioni del Piano	Opzioni esercitate fino al 31.12.2012	Opzioni decadute fino al 31.12.2012	Opzioni decadute nel 2013	Opzioni esistenti al 31.12.2013
8.019.779 ⁽¹⁾	16 dirigenti del Gruppo	euro 8,075 ⁽²⁾	Opzioni esercitabili	Nessuna	Nessuna	Nessuna	9.623.735

(1) A seguito delle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione di Enel, in occasione dell'approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Enel relativo all'esercizio 2010, circa il livello di raggiungimento dei due obiettivi gestionali sopra indicati (EPS e ROACE), risultano divenute effettivamente esercitabili n. 9.623.735 opzioni.

(2) Lo *strike price* è stato rideterminato in euro 7,118 a far data dal 9 luglio 2009 per tenere conto degli effetti sull'andamento del titolo Enel in borsa derivanti dall'operazione di aumento di capitale conclusasi nello stesso mese di luglio 2009.

Riconoscimento di un *bonus* correlato alla porzione dei dividendi riconducibile a dismissione di *asset*, da attribuire in concomitanza con l'esercizio di *stock option*

Nel mese di marzo 2004 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire – a decorrere dal 2004, in favore dei destinatari dei diversi piani di *stock option* che esercitano le opzioni loro assegnate – un apposito *bonus*, la cui misura è previsto venga di volta in volta determinata dal Consiglio stesso in occasione dell'adozione di deliberazioni concernenti la destinazione degli utili e che risulta parametrata alla quota dei "dividendi da dismissioni" (come di seguito definiti) distribuiti dopo l'assegnazione delle opzioni. Presupposto di tale iniziativa è che la quota parte di dividendi riconducibile a operazioni straordinarie di dismissione di *asset* patrimoniali e/o finanziari (c.d. "dividendi da dismissioni") sia da configurare come una forma di restituzione agli azionisti di una quota del valore dell'Azienda, suscettibile come tale di determinare riflessi sull'andamento del titolo.

Beneficiari di tale *bonus* sono quindi i destinatari dei piani di *stock option* che, per il fatto di trovarsi (per libera scelta ovvero per i vincoli posti dalle condizioni di esercizio o dai *vesting period*) a esercitare le opzioni loro assegnate in un momento successivo a quello dello stacco dei suddetti "dividendi da dismissioni", possano risultare penalizzati da tale situazione. Tale *bonus* non è invece riconosciuto per la porzione di dividendi di altra natura, quali quelli riconducibili alla gestione corrente ovvero a rimborsi provenienti da provvedimenti regolatori.

In concreto, a decorrere dal 2004 i destinatari dei piani di *stock option* hanno diritto a percepire, in sede di esercizio delle opzioni loro assegnate, una somma pari ai "dividendi da dismissioni" che risultino essere stati distribuiti da Enel dopo l'assegnazione delle opzioni e prima dell'esercizio delle stesse. Il *bonus* in questione viene corrisposto dalla società del Gruppo di appartenenza del destinatario e risulta assoggettato all'ordinaria imposizione fiscale, quale reddito da lavoro dipendente.

In base a tale disciplina, il Consiglio di Amministrazione ha finora determinato: (i) un *bonus* pari a 0,08 euro per opzione esercitata, in relazione al dividendo (di pertinenza dell'esercizio 2003) di 0,36 euro per azione messo in pagamento a decorrere dal 24 giugno 2004; (ii) un *bonus* pari a 0,33 euro per opzione esercitata, in relazione all'acconto sul dividendo (di pertinenza dell'esercizio 2004) di identico importo per azione messo in pagamento a decorrere dal 25 novembre 2004; (iii) un *bonus* pari a 0,02 euro per opzione

esercitata, in relazione al saldo del dividendo (di pertinenza dell'esercizio 2004) di 0,36 euro per azione messo in pagamento a decorrere dal 23 giugno 2005; (iv) un *bonus* pari a 0,19 euro per opzione esercitata, in relazione all'acconto sul dividendo (di pertinenza dell'esercizio 2005) di identico importo per azione messo in pagamento a decorrere dal 24 novembre 2005.

Si fa presente che la diluizione complessiva del capitale sociale effettivamente realizzatasi al 31 dicembre 2013 per effetto dell'esercizio delle *stock option* assegnate con i vari piani è pari all'1,31% e che l'ulteriore sviluppo dei piani stessi è suscettibile, in teoria, di elevare tale diluizione fino a un livello massimo dell'1,41%.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dell'evoluzione intervenuta nel corso degli esercizi 2011, 2012 e 2013 dei piani di *stock option* adottati da parte di Enel, con le principali assunzioni utilizzate ai fini del calcolo del *fair value*.

Evoluzione dei piani di *stock option*

Numero di opzioni	Piano 2008
Opzioni assegnate al 31 dicembre 2011	9.623.735 ⁽¹⁾
Opzioni esercitate al 31 dicembre 2011	
Opzioni decadute al 31 dicembre 2011	
Opzioni esistenti al 31 dicembre 2011	9.623.735 ⁽¹⁾
Opzioni decadute nel 2012	-
Opzioni esistenti al 31 dicembre 2012	9.623.735 ⁽¹⁾
Opzioni decadute nel 2013	-
Opzioni esistenti al 31 dicembre 2013	9.623.735 ⁽¹⁾
<i>Fair value</i> alla data di assegnazione (euro)	0,17
Volatilità	21%
Scadenza opzioni	Dicembre 2014

(1) A seguito delle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione di Enel SpA, in occasione dell'approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Enel relativo all'esercizio 2010, circa il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali (EPS e ROACE) fissati per il Piano di *stock option* 2008, sono divenute effettivamente esercitabili n. 9.623.735 opzioni, pari al 120% del quantitativo base assegnato (n. 8.019.779 opzioni).

Piano di *restricted share units* 2008

Nel giugno 2008 l'Assemblea ordinaria di Enel ha dato avvio a un ulteriore strumento di incentivazione denominato Piano di *restricted share units* - legato anch'esso all'andamento dell'azione Enel - che si differenzia dai piani di *stock option* in quanto non comporta l'emissione di nuove azioni ed è quindi privo di effetti diluitivi sul capitale sociale. Tale strumento consiste nell'assegnazione ai destinatari di diritti che consentono di ricevere un controvalore in denaro pari al prodotto del numero delle *units* esercitate per il valore medio registrato dal titolo Enel nel mese precedente l'esercizio delle *units* stesse.

Destinatari

Il Piano di *restricted share units* è stato indirizzato alla generalità del *management* del Gruppo Enel (ivi inclusi i dirigenti già destinatari del Piano di *stock option* 2008, tra i quali figura anche l'Amministratore Delegato di Enel, nella qualità di Direttore Generale), a eccezione dei dirigenti della Divisione Infrastrutture e Reti per le motivazioni espresse nella